



PARERE MOTIVATO
n. 109 in data 17 Maggio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano di Lottizzazione “Ponte Novo”. Comune di Montebello Vicentino.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal legale Rappresentante della Ditta Proprietaria Società Solare s.r.l. con nota pec del 19/02/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 68441 del 22/02/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione "Ponte Novo" nel Comune di Montebello Vicentino;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.3421 del 22.03.16 della Soprintendenza archeologica del Veneto assunta al prot. reg. al n.113727 del 22.03.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot. 86771 del 03/03/2016, acquisita agli atti con prot. 2620 del 04/03/2016, esaminata la documentazione in allegato, scaricata da repository, si comunica quanto segue.

Nell'area oggetto delle opere non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici.

Il comprensorio geografico di Montebello è connotato in ambito collinare dalla presenza di numerosi ritrovamenti d'interesse archeologico relativi ad un vasto insediamento dell'età del Bronzo recente-finale e dell'età del Ferro (C.A.V. II, 1990, F. 49, n.334; la zona del Montelago è sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142 m) D.Lgs. 42/2004, cfr. *Le zone archeologiche del Veneto*, 1987, scheda 24.060.01). Per quanto riguarda il territorio di pianura, in età romana transitava per Montebello la via Postumia, importante arteria stradale su cui si incardinava un sistema di strade minori e divisioni agrarie e lungo la quale si aggregavano di conseguenza numerosi insediamenti.

Si evidenzia, pertanto, la presenza di rischio archeologico nell'area interessata dal Piano in oggetto, situata nelle immediate adiacenze della SR 11, che tradizionalmente si ritiene ripercorra a grandi linee il tracciato della Postumia romana.

Ciò premesso, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, questa Soprintendenza richiede che, preliminarmente alle opere di progetto, vengano effettuate indagini archeologiche preventive, con oneri non a carico di questa Soprintendenza e a cura di personale dotato di adeguata professionalità.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza, cui spetta la direzione scientifica degli interventi. Eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte di questo Ufficio.

Si ricorda che le opere di urbanizzazione sono comunque soggette alle procedure di Verifica preventiva di interesse archeologico in sede di progetto preliminare, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96.

- Parere n.34160 del 06.04.16 assunto al prot. reg. al n.133561 del 6.04.16 dell'ARPAV di Vicenza che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile in formato elettronico tramite il collegamento ivi indicato si esprime per gli aspetti di competenza parere favorevole, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in ordine alle fonti di pressione ambientale coinvolte.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 56/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di lottizzazione "Ponte Novo", nel Comune di Montebello Vicentino (VI).



Pratica n. 3224

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Roberta Meneghini, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 68441 del 22/02/2016;

PRESO ATTO che il firmatario non corrisponde al dichiarante;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la seguente ipotesi: "art. 6(3) della Direttiva 92/42/Cee";

CONSIDERATO che tale ipotesi non risulta annoverata tra quelle riportate al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 e che pertanto la dichiarazione risulta essere imperfetta dal punto di vista sostanziale, ancorché essa sottintenda l'ipotesi generale;

CONSIDERATO che tali dichiarazione e relazione tecnica manifestano esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto esse sono formalmente e sostanzialmente imperfette;

PRESO ATTO che l'intervento prevede possibili tipologie di tipo uni-bifamiliare, case a schiera o piccoli complessi condominiali, con distanza minima dei fabbricati, sia interrati che fuori terra, di 17 m dall'unghia dell'argine del torrente Chiampo, un'area a verde nella zona fascia lato strada a ridosso dell'argine, un'area destinata al bacino di laminazione verso Sud-Ovest e ad uso spazio attrezzato a Nord-Est, un'unica strada a margine dell'argine, che termina a fondo chiuso con una piccola rotatoria per l'inversione di marcia, su cui vengono posti in linea tutti i parcheggi;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di lottizzazione "Ponte Novo", nel Comune di Montebello Vicentino (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Montebello Vicentino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di



cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 56/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 17 maggio 2016, che evidenzia come il Piano di Lottizzazione "Ponte Novo" nel Comune di Montebello Vicentino, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione "Ponte Novo" nel Comune di Montebello Vicentino, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VInCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.5 pagine.